

3 1322 25/06/2024

0,00 **T6N24L001322000XF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6N

Associazione Amici di San Michele - Brendola

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 07/06/2024 alle ore 20.30 presso il salone "San Michele", piazza Del Popolo 2 Comune di Brendola, si è riunita l'assemblea straordinaria in prima convocazione dell'associazione "Amici di San Michele" come previsto e regolamentato dallo statuto per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente dell'associazione sig.ra Monica De Benedetti che propone come segretario/a verbalizzante il sig. Luca Corato che accetta.

Sono presenti n. 17 associati su 17 iscritti di cui n. 17 in proprio e n. 0 per delega.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 18 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno la presidente illustra le motivazioni che hanno richiesto l'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con la modalità di voto palese con i seguenti risultati:

Favorevoli	nr. 17
Contrari	nr. 0
Astenuti	nr. 0

L'assemblea ad unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.



2) Varie ed eventuali.

Non essendo presenti ulteriori richieste da parte di alcuno, esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno/a, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

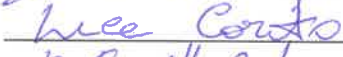
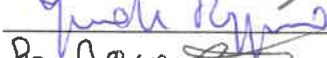
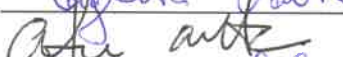
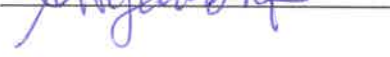
Il Segretario

Luca Conto

La Presidente

De Benedetti Ilana

Elenco dei presenti:

De Benedetti Monica		(Presidente)
Acco Roberto		
Balsemin Franco		
Bonato Jonathan		
Castegnaro Manuel		
Corato Luca		
De Benedetti Andrea		
De Benedetti Luciano		
Girardi Ruggero		
La Barca Giusto		
Marzari Mauro		
Marchetto Moira		
Scalchi Stefania		
Balsemin Simone		
Cenghialta Valter		
Castegnaro Orfeo		
Castegnaro Stefania		

STATUTO

AMICI DI SAN MICHELE ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<AMICI DI SAN MICHELE ODV>>

che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Brendola.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo di organizzare eventi e in generale momenti culturali e ricreativi per la promozione del territorio del Comune di Brendola e in particolare il territorio della parrocchia di San Michele.

Baldo Luni *Bonato Jonathan* *Giulio Negro*
De Benedetti Andrea *De Benedetti/ferio*
De Benedetti/ferio

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- organizzazione e gestione di eventi aggregativi e sociali, incontri informativi e formativi;
- realizzazione di manifestazioni di carattere artistico e culturale;
- promozione della solidarietà e dell'aggregazione sociale a favore della popolazione del territorio;
- valorizzazione, mantenimento e decoro delle aree comuni utilizzate dai cittadini anche in cooperazione con l'amministrazione comunale;
- sostegno delle altre attività presenti nel territorio con finalità affini.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

agina 2

Balou Amin

Bento Jonathan

K Bennett Adria

Joshi Ryno

MB

LK

Mkandawo

Lo Boco Gus

No Bennett H.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, per morosità nel versamento della quota associativa, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni all'organo amministrativo.

Banko Jonathan
le benedetto Lido
Harri Moro
Jo Bore
M. Es. collett. bene
Baloun
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

(Gli organi sociali)

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge).

(L'assemblea)

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

L'organo di amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. In ogni caso, l'organo di amministrazione rimane in carica fino alla data di approvazione del bilancio del terzo anno di carica.

Barbara *Benito Tosti* *Justi*
AR *Leandro* *Lo Basso*
Marilisa

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è effettuata con comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della riunione. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- elegge e revoca tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e nomina, se lo ritiene necessario, il tesoriere e il segretario,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Handwritten signatures and notes:
Balwyn Lim
Browto Jankla
Le Benedetti Jankla
Maurizio
De Borja GS
Justi d'Amo

ART. 17

(Il Vice Presidente)

Il Vicepresidente è eletto dall'organo di amministrazione al suo interno e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere, se nominato, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'organizzazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dall'organo di amministrazione. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali.

ART. 19

(Il Segretario)

Il Segretario, se nominato, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'organo di amministrazione e dell'assemblea degli associati che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia.

ART. 20

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like Baldoni, Roberto, and others, along with a large stylized signature 'gre'.

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Barbara Simon
Le Benedette
Marinella
De Benedetti
De Benedetti
De Benedetti

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 32

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

Basim Sun
Bento Tiotha
De Benedetti Lubra
Henilton
Paul
De Benedetti / Juri
De Bero
Pauli Apu

